

Stagione Sportiva 2022/2023 Comunicato Ufficiale N.1149

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

Semifinali dei Play Off Serie A2 per la Serie A Ritorno

27/05/23	1/R	TODIS LIDO DI OSTIA	GIRONE: S1 ACTIVE NETWORK FUTSAL	0 - 1
27/05/23	1/R	PIROSSIGENO C.DI COSENZA	GIRONE: S2 MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL	1 - 1

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 30/05/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. Semifinali Ritorno Play Off Serie A2 per la Promozione in Serie A Ritorno

GARE DEL 27/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/5/2023 TODIS LIDO DI OSTIA - ACTIVE NETWORK FUTSAL

Perché negli ultimi minuti del secondo tempo i sostenitori locali rivolgevano pesanti ingiurie e minacce nei confronti degli arbitri e gli lanciavano contro una bottiglietta e delle monete senza colpirli. Al termine dell'incontro il dirigente sig. Niko Pergola, che aveva assistito all'incontro dagli spalti in quanto in corso di inibizione,

unitamente ad altro dirigente della Società sig. Paolo Gastaldi non inserito in distinta, aprivano la porta di accesso che collegava il terreno di gioco dalla zona spogliatoi/tribuna e facevano indebito ingresso sul terreno di gioco, dirigendosi con fare minaccioso verso l'arbitro n. 2, colpevole a loro giudizio di aver espulso un proprio giocatore nei minuti finali dell'incontro.

L'arbitro n.1 cercava di impedire l'accesso dei predetti tesserati ma veniva dapprima strattonato in modo violento per il braccio dal dirigente sig. Gastaldi ed in seguito spintonato dal dirigente Sig. Pergola, venendo così superato da questi ultimi che, unitamente ad alcuni dirigenti e giocatori della Società, raggiungevano l'arbitro N°2 e dopo averlo accerchiato gli rivolgevano frasi gravemente ingiuriose e minacciose.

Contemporaneamente un gruppo di circa quaranta sostenitori locali si riversava in massa sul terreno di gioco, accedendo dalla porta lasciata aperta dai predetti dirigenti, e si dirigeva con fare minaccioso verso l'arbitro n.2 unendosi ai dirigenti e calciatori che lo avevano accerchiato impedendogli di fare rientro negli spogliatoi.

Nell'occasione uno dei predetti sostenitori colpiva l'arbitro N° 2 con tre violenti pugni al corpo provocandogli forte dolore facendolo cadere a terra, subito dopo altri sostenitori lo colpivano con dei calci mentre era riverso a terra, il tutto avveniva nella totale indifferenza dei dirigenti e dei calciatori della squadra locale che anziché prestare assistenza continuavano anche in questi frangenti ad inveire contro l'arbitro.

Nel frattempo altri facinorosi, che si erano riversati sul terreno di gioco, accerchiavano anche l'arbitro n.1 e lo colpivano con violento calcio ad una gamba causandogli dolore.

Anche l'Osservatore arbitrale, intervenuto per assistere l'arbitro n.2 dopo che lo stesso era stato colpito e giaceva a terra, veniva fatto oggetto di minacce ed ingiurie ed infine strattonato e spinto a forza fuori dal rettangolo di gioco da alcuni sostenitori locali.

Tutto questo avveniva nella più totale indifferenza e lassismo dei dirigenti della società ospitante, anzi con la partecipazione attiva di alcuni dirigenti e giocatori del Todis Lido di Ostia, tra i quali venivano identificati il Sig. Lara Matias Patricio e Moreira Chimango Leandro che, subito dopo l'aggressione perpetrata ai danni dell'arbitro n.2, avvicinavano l'arbitro n.1 e gli rivolgevano frasi gravemente offensive e minacciose, e del Sig. Jefferson Pessoa Gomes, che sebbene inibito, accedeva indebitamente sul terreno di gioco e dopo aver avvicinato il direttore di gara gli metteva la mano in faccia spintonandolo più volte e rivolgendogli gravi ingiurie e minacce di morte.

Tale situazione si protraeva fino all'arrivo delle forze dell'ordine che riuscivano a liberare gli arbitri dall'accerchiamento dei facinorosi e dei tesserati della Società e li scortavano fin dentro gli spogliatoi, non prima che alcuni dei predetti facinorosi riuscissero a colpire nuovamente durante il tragitto con violenti calci alle gambe sia l'arbitro n.1 che il cronometrista provocando ad entrambi forte dolore.

A seguito dell'aggressione e dei colpi subiti l'arbitro N°2 accusava forti dolori e difficoltà respiratoria e per tale motivo il Commissario di Campo provvedeva a richiedere l'intervento della Croce Rossa.

Dopo circa 20 minuti giungeva sul posto l'ambulanza che con fatica riusciva ad accedere all'interno dell'impianto a causa di un assembramento di circa 100 sostenitori che stazionava all'ingresso del palazzetto e che continuava ad inveire dall'esterno nei confronti degli arbitri, causando difficoltà e ritardo nell'accesso del personale parasanitario all'interno dello spogliatoio arbitrale.

Solo l'arrivo di ulteriori due volanti delle forze dell'ordine consentiva alla terna arbitrale di abbandonare l'impianto in sicurezza dopo oltre un'ora e mezza di attesa all'interno dello spogliatoio, nel disinteresse totale dei dirigenti della società ospitante e circondati da numerosi sostenitori che continuavano ad offenderli e minacciarli.

Dopo aver abbandonato l'impianto l'arbitro n.2, persistendo lo stato di malessere ed i dolori, si recava immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma ove gli venivano riscontrate contusioni multiple toraciche con prognosi di giorni 5.

La gravità dei fatti commessi dai sostenitori del Todis Lido di Ostia, e la connivenza e la totale assenza di qualsivoglia iniziativa adottata dalla società per salvaguardare gli arbitri, l'incolumità dei quali, per la moltitudine degli aggressori e la quantità e reiterazione dei colpi inferti è stata gravemente compromessa e, solo per caso, non in maniera irreversibile comporta che a carico della Società Todis Lido di Ostia siano applicate per la responsabilità oggettiva dei propri sostenitori e per la responsabilità diretta dei propri tesserati le sanzioni contemplate dal Codice di Giustizia Sportiva così quantificate:

A) Esclusione della società Todis Lido di Ostia dal campionato di competenza relativo alla stagione sportiva 2023/2024, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

B) Squalifica del terreno di gioco della predetta società fino al 30/06/2024 con obbligo di disputare le relative gare interne in campo neutro ed a porte chiuse;

C) Ammenda alla Società Todis Lido di Ostia di Euro 15.000,00 dovuta per i gravi atti di violenza posti in essere dai propri sostenitori e tesserati in danno degli arbitri e per la connivenza e la mancata tutela prestata ai direttori di gara durante le aggressioni a loro danno perpetrate;

D) Inibizione fino al 31/12/2023 al Sig. Spurio Omar dirigente addetto agli arbitri per aver palesemente contravvenuto ai propri doveri non prestando alcuna forma di assistenza alla terna arbitrale a fine gara;

E) Inibizione fino al 31/12/2023 al Sig. Senzatela Gianni dirigente accompagnatore della Società per aver palesemente contravvenuto ai propri doveri non prestando alcuna forma di assistenza alla terna arbitrale a fine gara;

F) Squalifica fino al 31/12/2024 al Sig. Paolo Gastaldi, dirigente della Società della società Todis Lido di Ostia, il quale, non inserito in distinta, a fine gara entrava indebitamente sul terreno di gioco e dopo aver strattonato in modo violento per il braccio il direttore di gara raggiungeva l'arbitro n.2 e gli rivolgeva frasi gravemente ingiuriose e minacciose, fomentando ed istigando col suo comportamento i facinorosi che lo avevano seguito sul terreno di gioco, con la precisazione che detta sanzione è comminata ai sensi dell'art.35, comma 7, C.G.S. e deve essere considerata ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative a carico della Società, deliberate con C.U. FIGC

N°. 104/A/2014 proprio per contrastare gli episodi di violenza ai danni degli ufficiali di gara.

G) Ulteriore squalifica fino al 31/12/2024 al Sig. Niko Pergola, dirigente della società il quale a fine gara entrava indebitamente sul terreno di gioco e dopo aver spintonato il direttore di gara raggiungeva l'arbitro n.2 e gli rivolgeva frasi gravemente ingiuriose e minacciose, fomentando ed istigando col suo comportamento i facinorosi che lo avevano seguito sul terreno di gioco.

H) Squalifica per 6 gare al calciatore Lara Matias Patricio, tesserato per la società Todis Lido di Ostia per la reiterata condotta offensiva e minacciosa posta in essere a fine gara, quando assieme ad altri calciatori e dirigenti non identificati ed ai sostenitori locali accerchiava il direttore di gara e gli rivolgeva numerose ingiurie e minacce ostacolandone il rientro in sicurezza negli spogliatoi;

I) Squalifica per 6 gare al calciatore Moreira Chimango Leandro, tesserato per la società Todis Lido di Ostia per la reiterata condotta offensiva e minacciosa posta in essere a fine gara, quando assieme ad altri calciatori e dirigenti non identificati ed ai sostenitori locali accerchiava il direttore di gara e gli rivolgeva numerose ingiurie e minacce ostacolandone il rientro in sicurezza negli spogliatoi;

L) Ulteriore squalifica fino al 28/02/2024 al calciatore Jefferson Pessoa Gomes, tesserato per la società Todis Lido di Ostia, perché sebbene in corso di squalifica, dopo aver fatto indebito ingresso a fine gara sul terreno di gioco avvicinava il direttore di gara e gli metteva la mano in faccia spintonandolo più volte, sfilandogli la maglia della divisa dai pantaloni e rivolgendogli gravi ingiurie e minacce di morte, con la precisazione che detta sanzione è comminata ai sensi dell'art.35, comma 7, C.G.S. e deve essere considerata ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative a carico della Società, deliberate con C.U. FIGC n. 104/A/2014 proprio per contrastare gli episodi di violenza ai danni degli ufficiali di gara.

M) Ulteriore obbligo alla società di provvedere al rimborso delle spese mediche occorse ed occorrente, sostenute dall'arbitro n. 2 qualora richieste e documentate.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE II infr

SPURIO OMAR

(TODIS LIDO DI OSTIA)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

MONTENERO ROBERTO

(TODIS LIDO DI OSTIA)

Per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti degli arbitri.

AMMONIZIONE I infr

TUOTO LEO

(PIROSSIGENO C.DI COSENZA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

PEREIRA RIBEIRO GEDSON ALEXANDR (TODIS LIDO DI OSTIA)
Espulso per somma di ammonizione (condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare) alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro frase minacciosa.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE V infr

SANZ MATIAS NICOLAS

(PIROSSIGENO C.DI COSENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA IV infr

CARVALHO DOS SANTO ANDERSON
MOREIRA CHIMANGO LEANDRO

(MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)
(TODIS LIDO DI OSTIA)

AMMONIZIONE III infr

BOUTABOUZI BELLAFK JAOUAD
BONDARUK RINALDIN GABRIEL
MESSINA GIOVANNI
MONTEROSSO LUIGI

(ACTIVE NETWORK FUTSAL)
(MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)
(PIROSSIGENO C.DI COSENZA)
(PIROSSIGENO C.DI COSENZA)

AMMONIZIONE II infr

MAZZOLENIDOSSANTOS GUILHERME PAUL
ESPOSITO MATTEO

(ACTIVE NETWORK FUTSAL)
(TODIS LIDO DI OSTIA)

AMMONIZIONE I infr

LEPADATU GEORGE
BAVARESCO GUSTAVO
PETRAGALLO NICOLAS

(ACTIVE NETWORK FUTSAL)
(PIROSSIGENO C.DI COSENZA)
(PIROSSIGENO C.DI COSENZA)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro 30 Giugno 2023** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



coordinate: **Monte dei Paschi di Siena - agenzia 53- Via Antonio Stoppani ,22/30
Roma - IBAN: IT 79 B 01030 03253 0000 10245739 intestato a DIVISIONE CALCIO A CINQUE
F.I.G.C.**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. - Corte Sportiva di Appello Nazionale - Via Campania, 47 - 00187 Roma

PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla
FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000.

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il
30/05/2023**

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Avv. Luca Bergamini